

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali per l'Orientamento) O ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

NORMATIVA. L. 107/2015 + Linee guida ai Percorsi per le Competenze Trasversali per l'Orientamento (PCTO) contenute nel DM 774 del 4 settembre 2019. Circolare MIUR – Marzo 2017.

PRINCIPI GENERALI. I percorsi godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti. La progettazione e la programmazione dei percorsi sono di competenza degli organi collegiali. Rientrano nelle attività i percorsi definiti e programmati all'interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l'individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi frequentato dallo studente. Il progetto di Istituto dovrà indicare quali sono gli obiettivi formativi e di orientamento e le competenze. Gli allievi che frequentano PCTO mantengono lo status di studenti. L'alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidati da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).

Per la validità dei PCTO è necessaria la frequenza di almeno 3/4 delle attività programmate. Gli studenti in PCTO non possono essere impegnati nelle fasce notturne. L'obbligo di dotare gli studenti in PCTO di dispositivi di protezione individuale (DPI) ricade sulla struttura ospitante. E' possibile concordare nella Convenzione il soggetto a carico del quale rimane l'onere della spesa.

Il riconoscimento dei buoni-pasto agli studenti è una facoltà riservata alla struttura ospitante, che in sede di definizione della Convenzione con l'istituzione può indicare la disponibilità ad elargire gratuitamente il buono. In merito ad un eventuale rimborso da parte della scuola alla struttura ospitante, si ricorda che con i fondi stanziati dal Ministero (legge 107/2015) le scuole possono sostenere spese per i trasporti, l'assicurazione, la formazione generale e specifica sulla sicurezza, i pasti, le spese amministrative, lo svolgimento della funzione tutoriale da parte dei docenti. E' prerogativa della scuola stabilire le priorità di spesa da coprire con le risorse a disposizione. L'impiego di "badge" o "cartellini-presenza" è ritenuto utile ai fini della contabilizzazione delle ore di alternanza in un contesto lavorativo.

MONTE ORE PCTO. E' previsto un vincolo di un monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 ore per gli istituti tecnici e 210 ore per gli istituti professionali (L. di Bilancio 2019, che ha modificato in parte la L. 107/2015). Il monte ore può essere anche superiore se la scuola, nella sua autonomia, lo decide.

RISORSE ECONOMICHE. L'istituzione individua, tra le risorse destinate ai PCTO previste dal c. 39 dell'art. 1 della L. 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo conseguenti all'attivazione dei percorsi , da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto, e la parte destinata a coprire le spese di gestione utili alla realizzazione dei percorsi; per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo d'istituto le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all'attuazione dei percorsi, in base all'art. 88, c. 2, lett. a) del CCNL del 29 novembre 2007. Non è possibile retribuire consulenti esterni per funzioni di

collegamento tra scuola e impresa o struttura ospitante affidate a figure esterne alla scuola. Spesso enti facenti capo ad un'associazione di categoria predispongono "pacchetti" da offrire alle scuole per la realizzazione di attività di PCTO. Possono essere utilizzati eventualmente i finanziamenti della Legge 107/2015 per l'acquisizione di tali servizi. Il ricorso ai suddetti "pacchetti", tuttavia, deve essere attentamente valutato dalla scuola, in relazione al contributo che i servizi dell'ente esterno, pubblico o privato, possa offrire all'organizzazione dei percorsi. L'istituzione deve svolgere in ogni caso un ruolo centrale e strategico nella gestione dei PCTO.

Le scuole possono utilizzare parte delle risorse messe a disposizione dalla L. 107/2015 e dal MIUR per retribuire gli esperti aziendali ai fini delle preliminari attività di orientamento rivolte agli studenti, ovvero per la formazione degli stessi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, solo nel caso non vi sia la disponibilità di professionalità all'interno della scuola. In questo caso è possibile prevedere dei compensi con contratti di prestazione d'opera, secondo le modalità previste dal D.L. 1° febbraio 2001, n. 44, dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal Codice civile, dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e dal nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'Istituzione elabora un regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del DS, ai sensi dell'art. 33, c. 2, del D.L. n. 44 del 01 febbraio 2001, nel quale sono definiti i criteri e i limiti di spesa da osservare per la stipula dei contratti di prestazione d'opera. La qualifica di esperto esterno può essere rivestita dal tutor esterno. In tal caso, tuttavia, l'esperto può essere retribuito solo se si tratta di attività non inerenti al suo ruolo di tutor, per le quali non è prevista alcuna retribuzione, ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D. Lgs. 77/2005. Come per tutti i progetti elaborati dalla scuola, il DSGA, in raccordo con il DS, si occupa della predisposizione delle schede finanziarie da allegare ai progetti di PCTO e delle ricadute in termini amministrativi e contabili sui processi di lavoro dell'istituzione. In merito alle attività connesse ai PCTO, il DSGA può svolgere prestazioni aggiuntive oltre l'orario settimanale di lavoro, come da contrattazione di istituto. In caso di attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti, il DSGA può recuperare l'eccedenza oraria, attraverso lo strumento di flessibilità organizzativa del proprio lavoro, previsto dal CCNL del 2006/09. In alternativa, il DSGA può richiedere un compenso calcolato sulle ore svolte oltre il proprio orario di lavoro settimanale e documentate per attività connesse a progetti o attività finanziate da fondi diversi da quelli provenienti dal CCNL 2007 che alimentano il FIS.

SPESE AMMISSIBILI PER LA SCUOLA CONSEGUENTI ALLE ATTIVITÀ DI PCTO. In ordine agli effetti finanziari che i percorsi di PCTO provocano sui bilanci delle istituzioni scolastiche, le disposizioni del D. Lgs. 77/2005 prevedono che:

- le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture ospitanti;
- nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le istituzioni destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei PCTO;
- lo svolgimento dei compiti del tutor formativo esterno non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si considerano ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di spesa, a condizione che siano strettamente inerenti all'organizzazione di percorsi di PCTO e finanziate con le risorse sopra indicate, nel rispetto dei criteri indicati dalla contrattazione integrativa nelle materie in cui è prevista:

- a. spese per docenti interni alla scuola per attività di orientamento, docenza, in moduli didattici inseriti nella programmazione delle attività di PCTO, svolte in orario eccedente quello di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
- b. spese per esperti esterni per attività di orientamento, formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi oneri fiscali e contributivi;
- c. spese per docenti tutor interni e referenti per l'alternanza, per attività di progettazione, coordinamento, organizzazione e gestione delle attività di PCTO, eccedente l'orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
- d. spese del personale ATA per l'impegno legato alla gestione dei percorsi di PCTO, eccedente l'orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
- e. spese per il compenso economico del DSGA calcolato sulle ore documentate oltre il proprio orario di lavoro settimanale, compresi oneri fiscali e contributivi;
- f. compensi per i docenti impegnati nella flessibilità organizzativa e didattica connessa all'attuazione dei percorsi di PCTO;
- g. acquisizione di cancelleria, materiale di consumo, stampe e materiali informativi, fotocopie, materiale di pulizia, per consentire esperienze di alternanza presso strutture ospitanti, quote associative per il collegamento a reti di scuole o a piattaforme di impresa formativa simulata;
- h. spese per vitto, alloggio e trasporto allievi e tutor scolastici;
- i. spese per biglietti di entrata a mostre, musei, manifestazioni, eventi, legati alla fase di orientamento e rendicontazione delle esperienze di PCTO;
- j. spese per studenti disabili;
- k. servizi assicurativi in favore degli allievi (RC ed eventuale polizza integrativa Infortuni), comprese le spese di intermediazione assicurativa;
- l. spese generali: utenze, collegamenti telematici, postali, etc.;

Il DS, in relazione ai PCTO definiti dal CD e inseriti nel PTOF, sulla base dei criteri di ripartizione definiti dal CI, definisce il piano delle risorse da destinare alle singole voci di spesa ed al personale, da erogare secondo la contrattazione di Istituto.

POSSIBILITÀ DI CORRISPONDERE COMPENSI AL DSGA E AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ATTIVITÀ DI PCTO. Come per tutti i progetti elaborati dalla scuola, il DSGA, in raccordo con il DS, si occupa della predisposizione delle schede finanziarie da allegare ai progetti di PCTO e delle ricadute in termini amministrativi e contabili sui processi di lavoro dell'istituzione scolastica. Per i compensi spettanti al DSGA occorre tener presente l'orientamento espresso dall'ARAN in data 18/1/2015 pubblicato al seguente indirizzo: <http://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3745-scuolatramento-economico/6180-scu089orientamenti-applicativi.html> in cui si precisa che "Ai sensi dell'art. 89 del CCNL 29.11.2007, come riformato dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, c. 2, lett. j (quota variabile della indennità di amministrazione) esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto". Pertanto, il DSGA può svolgere prestazioni aggiuntive oltre l'orario settimanale di lavoro, come da contrattazione di istituto, in caso di attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti e, vista la specificità della sua funzione, può recuperare l'eccedenza oraria, attraverso lo strumento di flessibilità organizzativa del proprio lavoro, previsto dal CCNL del 2006/09. In

alternativa, il DSGA può richiedere un compenso economico calcolato sulle ore effettivamente svolte oltre il proprio orario di lavoro settimanale e documentate per attività connesse a progetti o attività finanziate da fondi diversi da quelli provenienti dal CCNL 2007 che alimentano il FIS. Tale compenso si ritiene possa essere richiesto a valere sulle risorse legate ai progetti di PCTO finanziati dalla legge 440/97, ovvero sui fondi stanziati dalla legge 107/2015.

In merito ai compensi del DS, vale il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 24, c. 3, del D. Lgs. 165/2001, secondo il quale il trattamento economico "remunera tutte le funzioni attribuite ai dirigenti [...] nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio". Pertanto, considerato l'inserimento dei PCTO tra le attività ordinamentali obbligatorie, non è ipotizzabile un compenso specifico.

PCTO NEL CCNL 2016-18. Ogni incertezza circa la negoziabilità delle risorse, che, per quanto riguarda la tematica in questione, siano destinate al personale, è ormai fugata dal testo contrattuale che così recita: "Sono oggetto di contrattazione integrativa....a livello di istituzione ... i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45 c. 1, del D. Lgs. 165/2001, al personale docente, educativo e ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO, eventualmente destinate alla remunerazione del personale". Lo stesso Contratto dispone altresì che, al fine di individuare il personale che è destinatario di compensi accessori – e i compensi derivanti dai PCTO e destinati al personale sono inclusi (vedi art. 45 sopra citato) fra i compensi accessori – si attiva l'istituto del confronto (art. 22 c. 8, lett. b1). Il CCNL, infine, prevede che siano oggetto di informazione preventiva, a livello di istituzione, i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, c. 9 b2) e di informazione successiva gli esiti del confronto e della contrattazione (art. 5, c. 5 richiamato ancora dall'art 22 c. 9). I PCTO sono un progetto nazionale.

Da ciò derivano le conseguenti azioni che le parti contrattuali (RSU e organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, da una parte, e Dirigente Scolastico, dall'altra) possono/devono mettere in campo:

- Effettuare l'informazione preventiva, una volta che sia pervenuta la comunicazione dell'ammontare delle risorse destinate ai PCTO (negli ultimi anni questa comunicazione è stata inserita nella nota che assegnava alle scuole i fondi di dotazione ordinaria per l'elaborazione del PA)
- Attivare l'istituto del confronto al fine di discutere i criteri di individuazione del personale che elaborerà e parteciperà al progetto
- Contrattare l'ammontare delle remunerazioni destinato alle singole attività e alle figure previste dal progetto.

E' opportuno che tutta la procedura sopra esposta venga definita in apposite clausole contrattuali che facciano da guida. E' consigliabile altresì attivare tali azioni contestualmente a quelle relative alle varie attività che accedono ai compensi accessori, anche al fine di economizzare i tempi di lavoro dedicati alle relazioni sindacali (informazione, confronto, contrattazione).

ESEMPIO DI ARTICOLO PER IL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO SUI PCTO.

Art.... (PCTO)

Relativamente ai finanziamenti assegnati alla scuola per la realizzazione della attività di Alternanza Scuola Lavoro viene effettuata l'informazione preventiva

del loro ammontare, della programmazione delle attività deliberate dal Collegio dei Docenti e della quota destinata alla retribuzione del personale.

In sede di confronto sui criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto si effettua lo stesso anche sui criteri per l'individuazione del personale che parteciperà a tutte le fasi previste.

L'ammontare complessivo delle somme disponibili per la retribuzione del personale, pari a € YYYY,00 sarà utilizzato:

€ XXX,00 per la retribuzione dei docenti coinvolti nelle attività di progettazione, coordinamento e monitoraggiocon la seguente ripartizione:

a).....

b)

€ XXX,00 per la retribuzione delle funzioni di tutor con la seguente ripartizione:

a) Per la classe.....

b) Per l'indirizzo

c)

€ XXX,00 per la retribuzione del personale ATA con la seguente ripartizione :

a).....

b)

In sede di informazione successiva sull'utilizzo dei fondi per il salario accessorio sarà data specifica informazione sulle retribuzioni erogate al personale della scuola coinvolta nella realizzazione dei PCTO.

COMPENSI A ESPERTI AZIENDALI PER OPERA LEGATA ALLE ATTIVITÀ DI PCTO. Le scuole possono utilizzare parte delle risorse messe a disposizione dalla L. 107/2015 e dal MIUR per retribuire gli esperti ai fini delle preliminari attività di orientamento rivolte agli studenti, ovvero per la formazione degli stessi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, solo nel caso non vi sia la disponibilità di professionalità all'interno della scuola. In questo caso è possibile prevedere dei compensi con contratti di prestazione d'opera, secondo le modalità previste dal D.l. 1 febbraio 2001, n. 44, dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal Codice civile, dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e dal nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'Istituzione elabora un regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del DS, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.l. n. 44 del 01 febbraio 2001, nel quale sono definiti i criteri, le procedure ed i limiti di spesa da osservare per la stipula dei contratti di prestazione d'opera. Nulla osta al fatto che la qualifica di esperto esterno sia rivestita dal tutor formativo esterno. In tal caso, tuttavia, l'esperto può essere retribuito solo se si tratta di attività non inerenti al suo ruolo di tutor esterno, per le quali non è prevista alcuna retribuzione, ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D. Lgs. 77/2005. L'incarico individuale, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata qualificazione rispetto ai compiti assegnati, può essere conferito soltanto in seguito all'espletamento di una procedura di diritto pubblico, previa predeterminazione dei requisiti soggettivi e dei criteri di scelta. Per quanto riguarda eventuali contratti con

enti, società o soggetti legati al terzo settore si farà riferimento al nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

QUALI ATTIVITA' POSSONO ESSERE CONSIDERATE VALIDE COME PCTO. Rientrano nei PCTO di cui al c. 33 dell'art. 1 della L. 107/2015 i percorsi definiti e programmati all'interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l'individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi scelto dallo studente.

PROGETTAZIONE PCTO DA PARTE DEL CD. Elaborazione del CD di un modello condiviso di PCTO da inserire nel PTOF, che rappresenti il criterio ispiratore per l'elaborazione dei percorsi da sviluppare e personalizzare a cura dei singoli CdC.

LA PRIVACY NELLE ATTIVITÀ DI PCTO. La Guida Operativa per le Scuole sui PCTO prevede che l'istituzione e la struttura ospitante alleghino alla Convenzione il Patto formativo dello studente. Tale documento esplicita gli impegni dello studente, prevedendo anche che conosca e rispetti le norme in materia di privacy. Qualora lo studente, nell'esercizio delle attività di PCTO, entri in contatto con soggetti terzi e i loro dati, è cura della struttura ospitante garantire che vi sia il corretto trattamento. I dati dello studente sono tutelati in base alla normativa vigente.

COPERTURA ASSICURATIVA. La copertura assicurativa degli studenti in PCTO si distingue in copertura antinfortunistica e copertura contro la Responsabilità Civile. Per la copertura antinfortunistica, si fa riferimento alla recente circolare dell'INAIL n. 44 del 21 novembre 2016, che ha fornito chiarimenti sul meccanismo assicurativo. Per la copertura contro la Responsabilità Civile degli studenti in PCTO, la scuola deve assolvere al compito di stipulare una polizza assicurativa a suo carico. In tutti i casi i costi di assicurazione ricadono sulle scuole e non sulla struttura ospitante.

COPERTURA ANTINFORTUNISTICA INAIL. In linea generale, gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono:

- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (e quindi anche le attività comprese nei PCTO);
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Resta, in particolare, escluso dalla tutela l'infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato. Gli studenti della scuola secondaria impegnati nei PCTO ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività. La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato, per gli studenti delle scuole statali. Per le scuole statali inseriti nella Gestione per conto dello Stato la tutela non comporta l'obbligo di versare il premio, ma solo di rimborsare all'Inail gli importi delle prestazioni erogate alle persone infortunate.

ATTI NEGOZIALI OBBLIGATORI. Gli atti di natura negoziale obbligatori sono:

- la Convenzione tra la scuola e la struttura ospitante, dalla quale risultino le reciproche condizioni di svolgimento del percorso formativo;
- il Patto formativo, con cui lo studente (o i soggetti esercenti la potestà genitoriale se minorenni) si impegna a rispettare determinati obblighi e a partecipare alle attività previste nel percorso formativo personalizzato nel quale sono specificate le competenze attese in esito allo stesso; il percorso formativo personalizzato può essere integrato nel documento o allegato.

APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO. Le convenzioni con le aziende e gli enti devono essere approvate dal CI, che valuta l'idoneità della struttura ospitante ad accogliere gli studenti.

ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PERCORSI DA PARTE DEL CdC. Il Cdc elabora ed approva i percorsi specifici che gli studenti dovranno seguire.

REFERENTE PCTO E TUTOR INTERNI. Ogni Cdc individua al proprio interno i tutor interni. Il DS provvede alla nomina.

CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA PER GLI STUDENTI. Nelle nuove linee guida di ottobre 2020 si parla di 4 ore on line e 8 in presenza, anche se dipende dal livello di rischio: se rischio basso 4 + 4 anche tutto in FAD; se rischio medio 4 in FAD e 8 in presenza. Le classi sono formate da massimo 35 studenti.

STUDENTI RIPETENTI. Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e D.P.R. n.122/2009 e successive modifiche), uno studente che ripete l'anno è tenuto a svolgere di nuovo l'intero percorso di PCTO poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l'intero curriculum e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal CdC. Tuttavia l'acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come la formazione di base o specifica sulla sicurezza, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.

COMPITI DEL TUTOR INTERNO. Per ogni studente, deve essere predisposto, in collaborazione con il tutor esterno, un Registro delle presenze per la contabilizzazione delle ore di alternanza e delle eventuali assenze dello studente.

Il tutor interno deve intrattenere continui contatti con il tutor esterno. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, le scuole possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle PA i dati personali degli studenti. Al termine delle attività il tutor compila la seguente documentazione:

- PCTO - Scheda di certificazione delle competenze
- PCTO – Scheda finale di valutazione

COMPITI DEL TUTOR ESTERNO. Assicurare l'opportuna vigilanza in ogni momento in cui lo studente si trova all'interno dei locali e delle pertinenze della struttura ospitante. Informare tempestivamente il tutor formativo interno di eventuali assenze del tirocinante o di ulteriori problematiche, anche di tipo disciplinare.

Compilare il registro delle presenze e valutare l'attività dello studente.

COMPITI DELLO STUDENTE.

Rispettare la parte del Regolamento d'Istituto dedicata ai PCTO.

Rispettare la normativa sulla privacy.

Sottoscrivere, insieme ai genitori, il Progetto formativo individuale.

Consegnare al termine delle attività il Diario di bordo.

Realizzare un lavoro multimediale, che sarà oggetto di valutazione.

ASPETTI DISCIPLINARI NELLE ATTIVITÀ DI PCTO. E' dovere del tutor della struttura ospitante informare tempestivamente il tutor interno di eventuali assenze del tirocinante o di problematiche che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento. Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il percorso di alternanza, anche limitatamente al singolo studente inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo, ferma restando la possibilità di applicare il Regolamento di Istituto o lo Statuto delle studentesse e degli studenti ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente.

MODALITA' ALTERNATIVE DI PCTO.

- IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
- STUDENTI-ATLETI DI ALTO LIVELLO AGONISTICO. La L. 107/2015 individua, all'art. 1 c. 7 lett. g), tra gli obiettivi formativi prioritari che devono raggiungere le istituzioni, quello di porre "attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica". Per questi studenti - previa attestazione dell'appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di riferimento - le attività di PCTO potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l'ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI.

Con il DM n. 935 dell'11 dicembre 2015, il Miur ha inteso garantire la possibilità che le istituzioni interessate possano prendere parte ad un "Programma sperimentale, mirato ad individuare un modello di formazione per sviluppare una didattica innovativa supportata dalle tecnologie digitali e relativa valutazione, dedicata a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli istituti secondari di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale" con l'obiettivo del "superamento delle criticità della formazione scolastica degli studenti-atleti", soprattutto riferibili alla frequenza delle lezioni scolastiche.

La Commissione prevista dal citato DM, composta da rappresentanti del MIUR, del CONI, del CIP e della Lega Calcio di serie A, ha identificato le categorie di studenti atleti ammissibili alla sperimentazione, riconducendoli alle seguenti 4 tipologie di atleti cosiddetti di "Alto livello":

- Rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali;
- Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria giovanile all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;
- Atleti delle Società degli sport di squadra (L. 91/1981) che partecipano ai campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Under 17 serie A e B, Berretti); Basket (A1/ Under 20 élite, Under 20 eccellenza);
- Studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali ed estivi, ovvero ogni studente riconosciuto "Atleta di Interesse Nazionale" dalla Federazione o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento. Coerentemente con il quadro di riferimento comunitario e nazionale sopra indicato, per gli studenti-atleti di "Alto livello" frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado - previa attestazione dell'appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di riferimento - le attività di PCTO potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un Progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di

appartenenza e l'ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente.

In aderenza con quanto riportato nella Guida operativa emanata dal MIUR, una Convenzione dovrà regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, identificata con l'ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente.

- STUDENTI CHE FREQUENTANO ESPERIENZE DI STUDIO O FORMAZIONE ALL'ESTERO PER PERIODI (nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 e nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013, "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale"). Ferme restando le indicazioni relative all'inserimento delle esperienze all'estero nel PTOF e al Contratto formativo formulato prima della partenza dell'allievo - al termine dell'esperienza all'estero è compito del CdC valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il CdC ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di PCTO concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.
- PCTO DURANTE IL PERIODO DELLE VACANZE ESTIVE. Non esistono limiti rispetto all'utilizzo del periodo delle vacanze estive per effettuare i tirocini presso la struttura ospitante. I PCTO possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. In ogni caso all'istituzione, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, è demandato il compito di programmare le attività di PCTO, coerentemente con l'offerta formativa e tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Nel caso di svolgimento dei PCTO durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, dovrà comunque essere garantita la disponibilità di un tutor scolastico negli orari programmati.

LE ATTIVITA' DI PCTO E LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. La valutazione dell'alternanza riguarda gli apprendimenti acquisiti in contesti diversi (scuola/lavoro) con un modello diverso da quello tradizionale legato alla singola disciplina, ed è basata sul riconoscimento del risultato multifattoriale di un pezzo del percorso di apprendimento, che si realizza in modo non formale nell'ambito delle attività didattiche, e del suo valore in termini di competenze e di potenzialità per il successo formativo dello studente. L'attività di PCTO va valutata come esperienza, come parte del curriculum, come acquisizione di competenze utili al proseguimento degli studi o spendibili nel mondo del lavoro e dovrebbe essere inserito nel Protocollo di valutazione di ogni Istituto. La valutazione del PCTO è parte integrante della valutazione finale ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi.

In questa valutazione lo studente ha un ruolo attivo, essendo coinvolto nella scelta dei percorsi più adatti alla sua crescita e nella valutazione dell'efficacia e della coerenza degli stessi con il proprio percorso di apprendimento (autovalutazione).

Gli studenti, al termine di ciascun percorso, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze,

anche trasversali (Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza). A tal fine, il tutor deve mettere a disposizione del CdC tutte le informazioni, la certificazione delle competenze acquisite dall'Ente esterno e gli elementi utili alle valutazioni finali e all'espletamento del colloquio di esame.

La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:

- la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari;
- la ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante;
- l'attribuzione dei crediti, in considerazione delle competenze acquisite relativamente all'indirizzo di studi frequentato.

La verifica della qualità degli apprendimenti avviene in differenti contesti (scuola, enti esterni) e vi concorrono diversi soggetti (docenti/tutor/studenti). La valutazione deve verificare la qualità del processo e del risultato, attribuendo valore anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente, dal momento che l'esperienza nei contesti operativi, sviluppa competenze trasversali legate agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona. La valutazione degli apprendimenti dell'alternanza viene effettuata dal CdC nello scrutinio finale di ciascun anno scolastico del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi, sulla base della valutazione in itinere, svolta dal tutor esterno e confluita nella certificazione delle competenze, e della relazione del tutor interno e di tutti gli elementi utili da esso forniti.

Le procedure di verifica e i criteri sulla base dei quali viene effettuata la valutazione del tutor esterno sono esplicitati nelle schede progettuali dei percorsi e gli esiti sono valutati con modalità strutturate e strumenti ricorrenti (ad es. le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo) che vengono adattati al percorso svolto. I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione delle competenze attraverso la quale il tutor formativo esterno, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «...fornisce all'istituzione ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi».

Sulla base della suddetta certificazione, il CdC procede alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e alla definizione della loro ricaduta sulle discipline specifiche coinvolte nei progetti e/o sul voto di comportamento.

Nell'ultimo anno la valutazione dei PCTO tiene conto del percorso compiuto e dei risultati nei tre anni, valutando se lo studente:

- ha acquisito nuove competenze, conoscenze, abilità, linguaggi;
- ha accresciuto la motivazione ad apprendere;
- ha sviluppato una maggiore consapevolezza del proprio progetto futuro di realizzazione professionale.

La valutazione per gli studenti di quinto anno ha una ricaduta sul comportamento e sull'attribuzione del credito scolastico. Ad esempio, una media dei voti almeno pari o superiore al 6,6 per la prima fascia, al 7,6 per la seconda e all'8,6 per la terza, determina automaticamente l'attribuzione del punteggio massimo della fascia relativa. Le attività di alternanza contribuiscono per le medie inferiori a quelle citate ad aumentare il punteggio della fascia di appartenenza.

La frequenza di corsi "certificati" (es. ECDL, Autocad...) viene valutata con l'attribuzione di crediti scolastici, se le competenze acquisite sono coerenti con l'indirizzo di studi frequentato.

I PCTO E L'ESAME DI STATO. L'accertamento delle competenze in uscita deve essere operato entro la data dello scrutinio di ammissione all'esame di Stato. Durante il colloquio, il candidato espone una breve relazione o un elaborato multimediale sull'esperienza svolta (D. Lgs. 62/2017). Il DM 37/2019 specifica che, nella relazione, lo studente deve illustrare il percorso fatto e le competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppando "una riflessione in un'ottica orientativa sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma".

ESAMI DI IDONEITÀ E CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI STATO. Le istituzioni del secondo ciclo di istruzione, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (art. 193 del D. Lgs. 297/19941 e O.M. 91/2012 e seguenti), di documentare le esperienze di PCTO svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La documentazione delle attività svolte deve risultare dalle dichiarazioni delle strutture ospitanti o dei datori di lavoro, che indicheranno la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate. La rispondenza delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o PCTO, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione istituita presso l'istituzione alla quale il candidato presenta la propria richiesta, che dovrà pronunciarsi con un parere almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove.

I candidati esterni all'esame di Stato devono dichiarare e documentare di avere svolto esperienze di PCTO o attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative) per il monte ore di riferimento indicato dalla legge. La Commissione d'esame valuterà la rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o PCTO, a quelle previste nel percorso formativo personalizzato che l'aspirante produce all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame, con un parere da comunicare al candidato almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare, ovvero della prima prova d'esame.

NORME PER I PCTO (L. 107/15 – art. 1 c. 33 e seguenti) IN CASO DI PASSAGGI PER ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi). La L. 107/2015, all'art. 1 c. 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola lavoro (ora PCTO) come attività obbligatoria. Le istituzioni del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, devono chiedere ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/19941 e O.M. 91/20012 e seguenti), di documentare le esperienze di PCTO svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative. La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole o dal candidato all'Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate. La rispondenza delle esperienze, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione per i PCTO istituita presso l'istituzione alla quale il candidato presenta, entro i termini, la propria

richiesta. E' opportuno approvare uno specifico "Regolamento per l'iscrizione e lo svolgimento degli esami integrativi - modalità operative".

PCTO NEGLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO, CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CULTURALE O SPORTIVA. Nulla osta ad un ente di tipo associativo di offrirsi come struttura ospitante, anche ove fondi la propria attività sul volontariato, a condizione che la struttura presso la quale sono accolti gli studenti costituisca un ambiente lavorativo organizzato, formativo ed a norma, dotato dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiamati al paragrafo 6 della Guida operativa, ivi compresa la possibilità di far acquisire agli studenti una adeguata formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La L. 107/2015 all'art. 1 c. 34 inserisce tra le strutture che possono ospitare attività di PCTO anche gli "enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI". Per "enti di promozione sportiva" (EPS) si intendono le associazioni a livello nazionale, nonché le associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività motorie-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell'osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI-NADO. Il loro statuto stabilisce l'assenza dei fini di lucro e garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità. Tali enti, se rispettano determinati requisiti, possono richiedere il riconoscimento da parte del CONI. Attualmente rientrano negli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a livello nazionale, le seguenti associazioni:

- A.C.S.I. - Associazione Centri Sportivi Italiani
- A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport
- A.S.I. - Associazioni Sportive Sociali Italiane
- A.S.C. - Attività Sportive Confederatate
- C.N.S. Libertas - Centro Nazionale Sportivo Libertas
- C.S.A.IN. - Centri Sportivi Aziendali Industriali
- C.S.E.N. - Centro Sportivo Educativo Nazionale
- C.S.I. - Centro Sportivo Italiano
- C.U.S.I. - Centro Universitario Sportivo Italiano
- E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico Di Azione Sociale
- M.S.P. - Movimento Sportivo Popolare Italia
- O.P.E.S. - Organizzazione Per l'Educazione allo Sport
- P.G.S. - Polisportive Giovanili Salesiane
- U.I.S.P. - Unione Italiana Sport Per Tutti
- U.S. ACLI - Unione Sportiva A.C.L.I.

Il requisito del riconoscimento del CONI garantisce l'esistenza di capacità organizzative e strutturali minime atte ad assicurare un accettabile livello di qualità dei percorsi di alternanza ivi attivati. Per gli studenti coinvolti in attività di PCTO co-progettate dalla scuola in collaborazione con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, i relativi progetti punteranno all'inserimento degli allievi negli ambienti di lavoro che le caratterizzano, programmando un affiancamento operativo con le figure professionali che vi operano (es. attività di pianificazione e organizzazione di eventi sportivi). Le modalità progettuali e organizzative possono essere sviluppate secondo le indicazioni della Guida operativa emanata dal MIUR.

RICORSO AD AGENZIE ESTERNE QUALI FIGURE MEDIATRICI TRA SCUOLA E IMPRESA, O CHE OFFRONO “PACCHETTI” PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI PCTO. Molti consulenti esterni si stanno rivolgendo ai DS per offrire un servizio di collegamento tra scuola e impresa. I finanziamenti MIUR possono essere utilizzati per retribuire tali figure? Non è possibile retribuire consulenti esterni per funzioni di collegamento tra scuola e impresa o struttura ospitante affidate a figure esterne alla scuola. Tale compito è svolto dai DS, docenti referenti e/o tutor interni, cui è affidato il compito di intessere i rapporti con il tessuto imprenditoriale e produttivo della zona, finalizzati alla ricerca delle strutture ospitanti, facilitando il radicamento della scuola nel proprio territorio.

Spesso enti facenti capo ad un’associazione di categoria predispongono “pacchetti” da offrire alle scuole per la realizzazione di attività di PCTO. Possono essere utilizzati eventualmente i finanziamenti della Legge 107/2015 per l’acquisizione di tali servizi? In linea generale non vi sono ostacoli normativi all’utilizzo dei finanziamenti riservati ai PCTO per l’acquisizione di “pacchetti” offerti da associazioni o enti. Il ricorso ai suddetti “pacchetti”, tuttavia, deve essere attentamente valutato dalla scuola, in relazione al contributo che i servizi dell’ente esterno, pubblico o privato, possa offrire all’organizzazione dei PCTO. Si richiama, al riguardo, l’attenzione sul ruolo centrale e strategico rivestito dalla scuola, esplicitato nella Guida operativa. L’ideazione dei percorsi richiede, infatti, la presenza dei seguenti indispensabili elementi:

- elaborazione, da parte dell’istituzione, di un modello condiviso di PCTO da inserire nel PTOF, che rappresenti il criterio ispiratore per l’elaborazione dei percorsi da sviluppare e personalizzare a cura dei singoli Consigli di classe;
- valutazione dell’idoneità della struttura ospitante ad accogliere gli studenti;
- identificazione delle competenze richieste dalle realtà produttive del territorio;
- co-progettazione sia delle attività in aula sia dei periodi di apprendimento in contesti lavorativi, condivisa e approvata da tutti i soggetti coinvolti nell’esperienza di alternanza, atta a sviluppare, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale del percorso di studi, le competenze effettivamente spendibili anche nel mondo del lavoro;
- accordo tra i soggetti coinvolti (scuola e impresa o altra struttura ospitante) che non si limiti soltanto alla definizione degli obiettivi e delle azioni da svolgere, ma che sviluppi il confronto a livello progettuale e organizzativo per realizzare un incisivo controllo congiunto del percorso formativo e una verifica condivisa dei risultati di apprendimento.

Si ritiene, invece, opportuno evitare il ricorso a “pacchetti tutto incluso” che prevedano attività genericamente offerte alle scuole come percorsi occasionali, non strutturati in un progetto stabile e condiviso e/o non coerenti con i percorsi di studi, la cui finalità, lungi dall’intercettare i fabbisogni formativi degli studenti in alternanza, miri piuttosto all’adempimento di una mera procedura burocratica.

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA – ESEMPIO - CONFAO - Ente accreditato MIUR - Simulatore per le imprese formative. Lo studente svolge attività in aula oppure online. Per ogni attività è assegnato un numero di ore.

6 FASI: 1 sensibilizzazione e orientamento, 2 cultura d'impresa, 3 business idea, 4 business plan, 5 implementazione IFS impresa formativa simulate, 6 gestione IFS

ISTRUZIONE E LAVORO.

Alternanza scuola – lavoro, oggi PCTO. Si tratta di uno strumento didattico per la realizzazione dei percorsi di studio del secondo grado. Non rappresenta un contratto di lavoro. I relativi percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, con le camere di commercio, con gli enti pubblici e privati, ecc. La legge 107/15 ha reso obbligatoria l'Asl nel triennio della secondaria di II grado individuando un numero ben preciso di ore: 200 per i licei, 400 per tecnici e professionali, stanziando 100 milioni di euro all'anno per la realizzazione di percorsi. La legge di bilancio del 2019 ha modificato la denominazione (ora Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, PCTO), ha ridotto il numero di ore di obbligo, 90 ore per i licei, 150 per i tecnici e 210 per i professionali, ridotto il finanziamento a poco meno di 43 milioni. L'alternanza non deve essere confusa né con l'apprendistato (vedi oltre), né con la formazione continua dei lavoratori finalizzata a migliorare il livello di qualificazione e di sviluppo professionale delle persone che lavorano. Per le caratteristiche strutturali e per la più stretta relazione personale dello studente con il contesto lavorativo, l'alternanza si differenzia dallo stage e dal tirocinio.

Stage e tirocini. Stage e tirocini, anche se spesso utilizzati come sinonimi, indicano in realtà due tipologie di esperienze attraverso le quali gli studenti prendono contatto, prima della conclusione dell'esperienza scolastica, con il mondo del lavoro. Possono avere finalità diverse (es. orientative, formative ecc.), una durata variabile (dalla visita aziendale della durata di un giorno a stage di tre o quattro settimane), una diversa collocazione all'interno del percorso formativo annuale (all'avvio dell'anno scolastico, durante lo svolgimento o al termine delle lezioni, nelle pause didattiche, ecc.), o pluriennale, con riferimento alla struttura del corso di studi (es. secondo biennio, quinto anno ecc.).

Lo stage, attivato preferibilmente sulla base di una convenzione tra istituzione e impresa, consiste nel trascorrere un periodo di tempo all'interno di una realtà lavorativa allo scopo di verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula.

Il tirocinio – che secondo la legge istitutiva n. 196/1997 si distingue in tirocinio formativo e tirocinio di orientamento – è utilizzato generalmente come opportunità d'inserimento temporaneo nel mondo del lavoro ed è finalizzato all'acquisizione di nuove competenze e di una esperienza pratica che favoriscono la crescita professionale e personale del tirocinante.

Apprendistato. È un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

- a) a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d'istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- b) apprendistato professionalizzante;
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il giovane, titolare di un vero e proprio contratto individuale di lavoro, ha l'obbligo di effettuare il normale orario di lavoro previsto dal CCNL di settore, costituito dalla formazione interna, dalla formazione esterna, e dalle ore di “lavoro” vero e proprio. L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna.

Per "formazione interna" e "formazione esterna" si intendono i periodi di apprendimento formale, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.

Nel vigente quadro ordinamentale l'apprendistato non deve essere confuso con l'alternanza scuola lavoro. Infatti l'alternanza non è un contratto di lavoro e i relativi percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione.

Sistema duale

Il sistema duale è una modalità di apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi "in aula" (presso una istituzione formativa) e momenti di formazione pratica in "contesti lavorativi" (presso una impresa/organizzazione) ed è stata introdotta organicamente dal D. Lgs. 81/15 e dalla Legge 107/15 e relative norme e attuative.

Tre sono gli strumenti per attuare questo modello di apprendimento:

- l'alternanza rafforzata, con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue (a partire dai 14 anni);
- l'impresa formativa simulata, ovvero modalità di realizzazione dell'alternanza attuata mediante la realizzazione di un'azienda virtuale, animata dagli allievi di una classe, che svolge un'attività di mercato e fa riferimento ad un'azienda reale (cd. azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da simulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Anche questa modalità formativa prevede periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue;
- l'apprendistato di primo livello (o apprendistato formativo/duale ex art. 43 D. Lgs. 81/2015) che consente - da un lato - il conseguimento di un titolo di studio (in generale la qualifica e il diploma professionale) e - dall'altro - di maturare un'esperienza lavorativa diretta (a partire dai 15 anni).

Il sistema duale è fortemente finanziato nell'ambito dei percorsi Istruzione e Formazione Professionale realizzati dai centri di formazione professionale. Si sta valutando l'ipotesi di collocare il sistema duale dopo i 18 anni, anche alla luce del numero limitato dei partecipanti, per la gran parte presenti nel nord-est del Paese.